

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO -

AMANDOLA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO, MONTELPARO,
MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 84 del 30-12-2022

OGGETTO: L. N. 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - "DOPO DI NOI" - ATTUAZIONE PROGETTO D'AMBITO ANNUALITA' 2016 E 2017.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di dicembre, in Santa Vittoria in Matenano nella sede dell'Unione.

IL SEGRETARIO

VISTA la L. 22 giugno 2016 n. 112 concernente “ Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone che si trovano nelle anzidette condizioni, attraverso misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e a dare piena centralità alla persona;

RILEVATO che la Regione Marche, con DGR n. 833 del 17/07/2017 ha approvato, in attuazione dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016, gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi relativi al “Dopo di noi”, nonché i criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali, ovvero la quota di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni al 01/01/2016;

che con successivo DD del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 94 del 26/07/2017 sono stati approvati i tempi e le modalità per la presentazione dei progetti relativi agli interventi di che trattasi e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per l'annualità 2016 e che all'ATS XXIV è stato assegnato un finanziamento di € 21.628,00;

ATTESO che i beneficiari degli anzidetti interventi devono avere una disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, essere privi di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Ai soli fini del D.M. 23/11/2016, la gravità si intende così come definita dalla L. 104/1992 all'art. 3, c.3. Infine è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età;

che gli anzidetti beneficiari potranno accedere agli interventi previsti dalla L. n. 112/2016 e successivo D.M. 23/11/2016 a seguito della valutazione multidimensionale effettuata dall' UMEA di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96; tale valutazione è finalizzata alla stesura di un progetto personalizzato che viene definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze al fine di delineare un percorso verso l'autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare e la deistituzionalizzazione nel caso di persone già inserite in strutture residenziali per un possibile inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare;

che l'Ente Capofila dell'ATS, a cui è affidato il compito di dare ampia informazione sulle possibilità offerte dal “Dopo di noi”, nonché quello di coordinare e gestire gli interventi nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi, riceve dall'UMEA i progetti personalizzati ed attiva un tavolo di concertazione con l'UMEA stessa, le famiglie coinvolte, le istituzioni locali e ove possibile le organizzazioni di rappresentanza dei disabili, al fine di condividere le azioni da intraprendere e predisporre, nei limiti delle risorse disponibili, un Progetto di Ambito in cui saranno incluse persone con disabilità grave individuate con il criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. 23/11/2016;

CONSTATATO che la Regione Marche, per una maggiore ottimizzazione delle risorse ha ritenuto opportuno per l'annualità 2016 potenziare, con il fondo ministeriale destinato al “Dopo di noi”, le sole azioni di cui all'art. 5, c. 4, lett. b) e d) del D.M. 23/11/2016, dato che per la realizzazione delle

altre due azioni previste sempre all'art. 5, c. 4, lett. a) e c) ci si può avvalere della sinergia con altre linee di azione e di finanziamento regionali quali, ad esempio, la L.R. n. 18/96, i "Servizi di Sollievo" e i progetti di "Vita Indipendente" ;

EVIDENZIATO che nella fattispecie dell'ATS 24, due sono state le domande pervenute, entro il 5 settembre 2017 e trasmesse all'UMEA territorialmente competente, per richiedere la valutazione multidimensionale e che l'UMEA stessa, dopo aver contattato gli interessati, ha redatto i rispettivi Piani personalizzati; che l'ATS ha quindi convocato il tavolo di concertazione ed in questa sede è stato elaborato un "progetto comunitario" nel quale sono state indicate le spese riferite agli interventi rivolti al singolo beneficiario e sia quelle riferite agli interventi che coinvolgono entrambi i beneficiari che andranno a condividere la soluzione alloggiativa, ovvero i costi riferiti al personale, alla gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità;

che con atto del Comitato dei Sindaci n. 11 del 13/10/2017 è stato approvato il Progetto di Ambito -- annualità 2016, relativo agli interventi e servizi da attuare a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi della L. 112/2016 e del D.M. 23/11/2016, di cui al documento che allegato all'atto medesimo ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che, nonostante i ripetuti tentativi, sia da parte dell'ATS 24 che da parte dei Servizi Sanitari dell'Asur Aree Vaste 4 e 5, per dare avvio al progetto in argomento, i beneficiari dello stesso non hanno dimostrato interesse alcuno all'attivazione del progetto medesimo;

che, pertanto, in accordo con la Regione Marche, al fine di poter utilizzare i fondi già erogati all'ATS per l'attuazione del Progetto in argomento, sono stati individuati beneficiari diversi, riaprendo il tavolo di concertazione già avviato ed ampliandolo anche ad altri attori del terzo settore, in particolare alla società Progetto Benessere srl di Altidona (FM) che gestisce la struttura psichiatrica "Don Rino Vallorani" con sede a Comunanza;

che dopo non poche difficoltà ed approfondite valutazioni sono stati individuati due nuovi soggetti, per i quali è stato elaborato un piano personalizzato in collaborazione con l'Asur e con la soc. Progetto Benessere srl, al fine di delineare un percorso verso l'autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare e per la deistituzionalizzazione degli stessi, in quanto persone già inserite nell'anzidetta struttura residenziale sita nel comune di Comunanza, per un possibile futuro inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare;

che pertanto con atto del Comitato dei Sindaci n. 18 del 05/11/2021 è stato approvato un nuovo Progetto di Ambito -- annualità 2016, relativo agli interventi e servizi da attuare a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi della L. 112/2016 e del D.M. 23/11/2016, di cui al documento che allegato all'atto medesimo ne costituisce parte integrante e sostanziale; progetto che, in caso di positivo accoglimento dello stesso da parte della Regione Marche, avrebbe trovato prosecuzione utilizzando il finanziamento di cui al Fondo statale annualità 2017, pari ad € 9.163,00, assegnato dalla stessa Regione Marche come da DGR n. 1443 del 04/12/2017 e successivo Decreto Dirigenziale del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 191 del 15/12/2017 ;

RILEVATO che il Progetto di Ambito così aggiornato è stato approvato dalla Regione Marche, come da Pec Prot. n. 1209805 del 29/09/2022 e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua attuazione;

che, in particolare, si rende necessario formalizzare l'affidamento dell'incarico per la gestione del Progetto in argomento alla società Progetto Benessere srl di Altidona, in quanto gestore della

struttura psichiatrica “Don Rino Vallorani” con sede a Comunanza in cui sono ospitati i ragazzi beneficiari del Progetto medesimo;

CONSIDERATO che :

-ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di affidare la gestione del Progetto di Ambito relativo agli interventi e servizi da attuare a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi della L. 112/2016 e del D.M. 23/11/2016;
- di richiamare l’oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, predisposto dalla sottoscritta e quivi allegato quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATO che il valore totale del contratto di appalto è pari ad € 30.791,00 in esenzione di Iva ai sensi dell’art.10, c. 1, n. 21) D.P.R. n. 633/1972 e quindi che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii e facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il Bando “Servizi”, Categoria di abilitazione ”Servizi sociali vari”, ai sensi dell’art. 1, c. 450, L. n. 296/2006, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all’art. 107, commi 2 e 3 , del D.Lgs. 267/2000 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

-Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii e facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il Bando “Servizi”, Categoria di

abilitazione "Servizi sociali vari", ai sensi dell'art. 1, c. 450, L. n. 296/2006, all'individuazione della società Progetto Benessere srl di Altidona, quale affidatario della gestione del Progetto di Ambito relativo agli interventi e servizi da attuare a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, finanziato ai sensi della L. 112/2016 e del D.M. 23/11/2016 ; ciò in quanto gestore della struttura psichiatrica "Don Rino Vallorani" con sede a Comunanza in cui sono ospitati i ragazzi beneficiari del Progetto medesimo;

-Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, concernente l'affidamento di che trattasi, predisposto da questo Ufficio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-Di individuare nella sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Concetti il Responsabile Unico del presente Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 31 del D.Lgs. 50/16;

-Di dare atto che Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZC1395E819;

-Di perfezionare la procedura di affidamento di che trattasi, fino alla stipula del contratto, secondo le modalità previste dal sistema MEPA;

-Di imputare la spesa relativa all'appalto in argomento, prevista complessivamente in € 30.791,00 , alla Missione, Programma, Titolo 12/02/1 (Cap. 199 /2 " L.112/2016 - Interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di noi") dell'istituendo bilancio 2023/2025;

-Di dare atto della copertura della spesa relativa al presente provvedimento;

-Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE 112/2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE" (DOPO DI NOI) – PROGETTO D'AMBITO ANNUALITA' 2016 E 2017.

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione del Progetto di Ambito elaborato ai sensi della L. 112/2016 per le annualità 2016 e 2017, che quivi si intende integralmente richiamato, consistente nella realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare d'origine ovvero per la deistituzionalizzazione di persone con disabilità di tipo intellettuale/psichico.

**ART. 2
SISTEMA D'APPALTO**

L'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il Bando "Servizi", Categoria di abilitazione "Servizi Sociali vari"; ai sensi dell'art. 1, c. 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296.

L'aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre non vincola l'Amministrazione se non dopo l'intervenuta esecutività, ai sensi di legge, dell'atto di aggiudicazione. L'Amministrazione verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 3 in capo all'aggiudicatario medesimo. Detta verifica verrà eseguita mediante l'acquisizione d'ufficio della relativa documentazione. Qualora tale documentazione non sia conforme ai requisiti di legge, si determinerà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, nonché l'adozione dei provvedimenti previsti dal D.P.R. n.445/2000.

**ART. 3
REQUISITI MINIMI DELL'AGGIUDICATARIO**

I servizi di cui all'art. 1 saranno espletati a mezzo di un operatore economico che sia in possesso dei seguenti requisiti minimi di:

- ordine generale: non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; non ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

- idoneità professionale: l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto del presente affidamento; in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

- capacità economico finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 30.791,00 (euro trentamilasettecentonovantuno/00). Tale requisito è comprovato per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico)

approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, corredati della nota integrativa.

- capacità tecnico professionale: esecuzione, negli ultimi 36 mesi antecedenti la presentazione dell'offerta, di servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, prestati a favore di amministrazioni pubbliche per un importo complessivo almeno pari all'importo presunto del presente appalto, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente.

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

La finalità del Progetto di Ambito, relativo al presente appalto, è l'uscita dal nucleo familiare d'origine, ovvero la deistituzionalizzazione dei beneficiari, in quanto privi di una rete familiare adeguata in grado di supportarli nelle loro esigenze e per questo già ospiti da diversi anni della struttura psichiatrica "Don Rino Vallorani" con sede a Comunanza (AP).

Nello specifico il Progetto è rivolto agli utenti N.A.L. e A.M., nei confronti dei quali si intende avviare un percorso di accompagnamento progressivo verso l'autonomia che, considerate le problematiche degli stessi, dovrà necessariamente avere un carattere "flessibile", in quanto ogni intervento di attivazione e potenziamento delle competenze personali sarà adeguatamente monitorato e dovrà avvenire con la gradualità più opportuna per limitare il rischio di incongrue reazioni dei beneficiari, come scompensi e regressioni.

Il sig. A.M. è un ragazzo con autonomia personale completa, non ha alcuna limitazione fisica importante. La comprensione e il livello cognitivo sono abbastanza compromessi, ma ben compensati. La comunicazione verbale è presente e non risulta alterata, anche se limitata da ideazione povera. Emerge un atteggiamento di tipo introverso con necessità di stimolo e supervisione costante.

Il sig. N.A.L. ha acquisito nel tempo abilità relazionali e pratiche, ma è necessario consolidare le capacità che ha già per facilitare l'acquisizione di nuove competenze esecutive ed organizzative. Lo stesso deve essere sollecitato e supervisionato nell'apprendimento delle varie attività di vita quotidiana utili in un contesto di vita di maggior indipendenza, per arrivare al miglioramento delle abilità relazionali e cognitive, come ad esempio cura della propria persona, gestione della terapia farmacologica, nonché dei propri spazi. Per quanto riguarda le capacità cognitive, particolarmente compromesse, dovranno essere stimolate e potenziate attraverso l'attivazione di un percorso di alfabetizzazione.

Il Progetto in questione utilizzerà come struttura dedicata, una parte autonoma della struttura psichiatrica "Don Rino Vallorani" di Comunanza (AP) che ospita già da diversi anni i beneficiari del Progetto.

Gli interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione, che si ritengono necessari sono relativi a servizi svolti da personale che possa garantire la supervisione per le routine quotidiane, per la cura dell'abitazione e la sorveglianza nelle 24h, viste le caratteristiche delle persone.

Le azioni a sostegno della domiciliarità per entrambi i beneficiari sono le seguenti:

- Assistenza diurna comprensiva sia dell'attività di gruppo con gli educatori sia delle attività individuali con professionisti;
- Sorveglianza notturna.

In particolare gli interventi necessari a supportare la domiciliarità (art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 lett. b) della singola persona con disabilità, che andrà a condividere la soluzione alloggiativa individuata, sono i seguenti:

- Cura del sé
- Gestione della terapia farmacologica: autosomministrazione terapia psichiatrica/insulinica
- Miglioramento delle abilità relazionali
- Gestione del denaro
- Gestione dell'aggressività
- Miglioramento delle abilità cognitive

Inoltre, sono previsti ulteriori interventi di cui all'Art. 5, comma 4 del DM 23.11.2016 lettera a) e c):

- Avvio per N.A.L. (per un totale di 10 ore/settimanali) di un progetto TIS finalizzato all'inclusione sociale e continuazione dello stesso progetto TIS già in atto per A.M. (per un totale di 15 ore/settimanali), presso la struttura psichiatrica "Don Rino Vallorani" per poi proseguire in un altro ente ospitante;
- Terapia psicologica integrata
- C.I.t.

ART. 5 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO

L'Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi descritti nel precedente art. 4 mediante l'utilizzo delle seguenti figure professionali:

Psicologo

Lo psicologo svolge attività di supporto ai beneficiari con l'intento di migliorarne le capacità relazionali, le abilità cognitive e la gestione dell'aggressività.

Per la sua funzione sono espressamente richieste: capacità di progettare e sostenere, accogliere e accompagnare i soggetti nelle varie attività previste in progetto; conoscenza delle problematiche inerenti la salute mentale, conoscenze organizzative del terzo settore, capacità di lettura dei bisogni familiari e del soggetto, presa in carico professionale, capacità di gestire relazioni con i familiari.

L'attività di detta figura professionale sarà espletata per **11 ore/mensili** per l'intera durata dell'appalto.

Educatore

L'educatore professionale, provvisto dei titoli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, verrà impiegato allo scopo di sostenere gli utenti in attività socio-relazionali, attraverso interventi atti a stimolare o rafforzare rapporti interpersonali e interventi di preparazione ad un'eventuale attività di gruppo.

Tale figura professionale verrà impiegata anche in attività di gruppo a scopo ricreativo, socializzante e di rafforzamento della propria stima ed autonomia, per complessive **11 ore/mensili** per l'intera durata dell'appalto.

Operatore Socio Sanitario

Il servizio di assistenza domiciliare svolto da Operatori Socio Sanitari qualificati, si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) aiuto domestico: governo della stanza, preparazione pasti e commissioni varie;
- b) aiuto sociale: accompagnamento visite mediche o terapie, passeggiate e momenti di svago, attività motorie.

Tale operatore supporterà il beneficiario nella gestione della quotidianità con lo scopo di accrescere l'autonomia individuale e verrà utilizzato per complessive **11 ore/mensili** per l'intera durata dell'appalto.

Infermiere

L'attività specifica della figura infermieristica consisterà nell'aiutare il beneficiario per la somministrazione dei farmaci, per arrivare gradualmente all'auto somministrazione di terapia psichiatrica/insulinica. Detta attività è prevista per complessive **11 ore/mensili** per l'intera durata dell'appalto.

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

La figura specifica di tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Detta attività è prevista per complessive **11 ore/mensili** per l'intera durata dell'appalto.

Tutte le figure professionali sopra individuate saranno utilizzate sin dall'avvio effettivo dell'Appalto. In relazione al personale di cui sopra, l'Aggiudicatario dovrà impiegare operatori con la necessaria motivazione, esperienza e professionalità ed in formazione continua.

L'Unione Montana rimane estranea ai rapporti che l'operatore economico ed il proprio personale stabiliscono tra loro.

Resta inteso che per qualunque motivo il personale utilizzato non sia nelle condizioni di espletare il servizio a cui è preposto, sia temporaneamente che permanentemente, l'Aggiudicatario si impegna alla sostituzione dello stesso entro 48 ore lavorative dalla comunicazione dell'Ente Appaltante, in modo da fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza e garantire sempre e comunque la presenza di personale in numero adeguato.

I servizi vengono resi nella più ampia autonomia organizzativa dell'appaltatore, con piena assunzione di rischio imprenditoriale. Restano a carico del medesimo mezzi, attrezzature ed ogni altro onere connesso allo svolgimento dei servizi.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TECNICO/AMMINISTRATIVO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario offre una figura professionale referente, il **Coordinatore**, con esperienza specifica, che svolge attività di coordinamento tra gli operatori impiegati nei Servizi oggetto di appalto e il Coordinatore d'Ambito.

Tale figura svolge principalmente le seguenti funzioni:

- programmazione e organizzazione del servizio per quanto riguarda gli aspetti tecnici, organizzativi e amministrativi dello stesso, in raccordo con il Coordinatore d'Ambito, al fine di garantire un coordinamento efficiente per intervenire tempestivamente su eventuali situazioni di difficoltà;
- supervisione delle attività dei servizi;
- organizzazione e coordinamento del personale preposto, intervenendo con la massima tempestività nella sostituzione di operatori assenti, in modo da fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza e garantire sempre e comunque la presenza di personale in numero adeguato, favorendo al contempo livelli minimi di turn-over del personale;
- monitoraggio continuo e supervisione dell'operato del personale preposto, anche in relazione alla puntualità, professionalità e correttezza;
- programmazione degli incontri d'équipe trimestrali o all'occorrenza, con il personale preposto, anche con la partecipazione del Coordinatore d'Ambito e d'intesa con quest'ultimo;
- stesura di un report mensile allegato alla fattura, contenente l'aggiornamento delle ore svolte dagli operatori impiegati, il conteggio delle ore rimanenti, al fine di rendere efficace ed agevole il lavoro di controllo e la programmazione da parte dell'Unione Montana;
- stesura semestrale o all'occorrenza, di relazioni circa l'andamento del servizio in ordine al funzionamento e alla gestione (costi/benefici), che andrà trasmessa al Coordinatore d'Ambito.

Ciò detto, al fine di garantire **miglioramenti qualitativi dei Servizi** e la continuità degli stessi, attraverso la conformità a:

- standard organizzativi: garantire all'utente un'accoglienza e una consulenza di alto profilo, attraverso la professionalità delle risorse umane impiegate che gestiscono i bisogni dell'utente stesso con attività e prestazioni personalizzate, in linea con i principi di partecipazione e responsabilizzazione dell'utente ed in collaborazione, oltre che con l'Ambito Sociale, con altri Enti e Servizi competenti;
- standard normativi: garantire conformità alle normative vigenti sia in termini di privacy che di sicurezza sul lavoro;
- standard qualitativi: verificare la soddisfazione del cittadino/utente che accede al Servizio, attraverso la raccolta di suggerimenti, apprezzamenti e reclami; si intende garantire, in particolare, la tempestività nella presa in carico, un servizio flessibile e individualizzato che risponda perfettamente ai bisogni manifestati e alle esigenze degli utenti, il consolidamento di rapporti di fiducia operatore/utente al fine di realizzare un servizio proficuo ed efficace. La somministrazione di questionari di gradimento viene altresì effettuata agli operatori impiegati al fine di prendere in esame le seguenti aree: compiti, organizzazione e comunicazione, clima, contratto di lavoro, contesto lavorativo, sistema di qualità. Attraverso tali indagini, possono essere progettati ed attuati interventi correttivi di miglioramento.

ART. 7

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario e quindi compresi nell'offerta:

- a) il seguire scrupolosamente le disposizioni contrattuali e le indicazioni impartite dall'Unione Montana e dal Coordinatore d'Ambito, inerenti l'organizzazione particolare e complessiva dei servizi in questione;
- b) tutte le spese necessarie, oltre quelle comprese nel corrispettivo dell'appalto, per la corretta gestione dei servizi;
- c) la stipula di una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il presente appalto con massimali pari almeno a **€ 516.456,90**.

Restano, comunque, a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, dal mancato rispetto delle normative di legge vigenti in materia, delle quali, con la firma del contratto, si dichiara, anche tacitamente, di essere pienamente a conoscenza.

L'Aggiudicatario, con la stipula del contratto d'appalto, si obbliga a sollevare l'Unione Montana da qualsiasi azione che possa esserle intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi, in conseguenza dell'espletamento dell'appalto di che trattasi; pertanto, saranno a suo completo carico eventuali risarcimenti, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Unione Montana.

Nello svolgimento dei servizi, l'appaltatore deve operare con la massima flessibilità e ricerca continua di adeguamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed in stretto raccordo con l'Unione Montana, con i competenti Servizi Sanitari e con le altre autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

E' altresì fatto obbligo all'Aggiudicatario di:

- a) comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato nei servizi oggetto dell'appalto e le eventuali variazioni;
- b) provvedere ad impartire al proprio personale opportune disposizioni affinché mantenga un comportamento decoroso, oltre a rispettare le norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;
- c) predisporre il Documento di valutazione dei rischi (DVR), concernente l'analisi dei rischi connessi con l'appalto da espletare ed i provvedimenti da adottare per la sicurezza e la protezione del personale addetto all'appalto medesimo, indicando un proprio incaricato a titolo di responsabile della sicurezza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 8

OBBLIGHI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI

L'Aggiudicatario, nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, garantirà al proprio personale l'applicazione ed il rispetto di tutte le norme retributive, assicurative, previdenziali previste dalla vigente legislazione, ovvero dai contratti collettivi di lavoro, esonerando, con la firma del contratto, la Unione Montana, da ogni responsabilità in merito; eventuali inadempienze, comunque accertate, saranno a carico dell'Aggiudicatario e motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.

Al fine di tale accertamento, il gestore deve consegnare, prima della stipula del contratto e poi con cadenza semestrale, la documentazione da cui risulti l'applicazione del Contratto di Lavoro.

ART. 9

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto deve essere contenuto entro l'importo totale presunto di **€ 30.791 (euro trentamilasettecentonovantuno/00) esente IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 21) DPR n. 633/1972**, calcolato, per tutta la **durata dell'appalto, considerata in circa 17 mesi**, su un totale presunto di ore mensili 935, come meglio descritte all'art. 5.

In particolare per il **Servizio prestato dallo Psicologo** è previsto un corrispettivo pari a **25,00 €/h** per un totale di € 275,00 al mese; per il **Servizio prestato dall'Educatore** è previsto un corrispettivo pari a **20,00 €/h** per un totale di € 220,00 al mese; per il **Servizio prestato dall'Operatore Socio Sanitario** è previsto un corrispettivo pari a **20,00 €/h** per un totale di € 220,00 al mese; per il **Servizio prestato dall'Infermiere** è previsto un corrispettivo pari a **25,00 €/h** per un totale di € 275,00 al mese ed infine

per il Servizio prestato dal Tecnico della riabilitazione psichiatrica o analoga figura professionale è previsto un corrispettivo pari a 25,00 €/h per un totale di € 275,00 al mese.

È previsto, inoltre, un rimborso forfettario per l'utilizzo dell'immobile e per le utenze pari ad € 200,00 al mese e un rimborso per i beni di consumo, alimentari e di igiene personale pari ad € 240,00 al mese oltre che un servizio di lavanderia pari ad € 100,00 al mese.

Le ore complessive di ciascuna figura professionale e quindi il corrispettivo per ogni azione/intervento potranno subire delle variazioni in più o in meno a seconda di una diversa organizzazione dei servizi che dovesse risultare più funzionale, restando invariato l'importo totale dell'appalto.

Con detto corrispettivo l'Aggiudicatario rimane soddisfatto di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa a carico dell'Amm.ne appaltante in dipendenza ed in conseguenza dei servizi appaltati, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tenendo presente che restano a carico dello stesso aggiudicatario mezzi, attrezzature ed ogni altro onere connesso allo svolgimento dei servizi.

Il pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore avverrà con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità contributiva e, comunque, sulla base delle ore effettivamente svolte.

L'Unione Montana si riserva in qualsiasi momento la riduzione dell'importo contrattuale a fronte di sopraggiunte situazioni di ordine normativo, finanziario e/o organizzativo, tali da determinare una diversa impostazione dei servizi, improntati ad una maggiore economicità e/o funzionalità; riduzione per la quale l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa o di pretesa risarcitoria nei confronti dell'Unione Montana.

ART. 10 CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

La misura della **garanzia definitiva** (art. 103 D.Lgs n. 50/2016), da costituirsi a scelta dell'aggiudicatario sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso di eventuali somme che l'Amministrazione dovesse sostenere durante l'appalto a causa di inadempimenti o cattiva condotta del servizio, è fissata nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

L'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, come sopra costituita, che dovrà essere reintegrata a cura della ditta aggiudicataria; in caso di inadempienza della stessa, la cauzione verrà integrata d'ufficio prelevandola dal corrispettivo dell'appalto in pagamento.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Sono assolutamente vietati la cessione del contratto e, in relazione alla particolare natura dei servizi in esso previsti, il subappalto.

ART.12 DURATA DELL'APPALTO-RISOLUZIONE

L'appalto ha la **durata di circa diciassette mesi**, a decorrere dall'avvio effettivo dei servizi di che trattasi e comunque fino a concorrenza dell'intero corrispettivo di appalto.

Il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto anche precedentemente a detta data, nel caso in cui per qualsiasi motivo i servizi di che trattasi dovessero interrompersi per cause non imputabili all'Unione Montana, in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative nazionali o regionali; interruzione per la quale l'Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa o di pretesa risarcitoria nei confronti dell'Unione Montana.

L'Unione Montana, inoltre, si riserva in qualsiasi momento la risoluzione del contratto a fronte di sopraggiunte situazioni di ordine finanziario e/o organizzativo.

Nel caso in cui i servizi affidati non vengano espletati secondo le previsioni normative vigenti e comunque contrariamente a quanto stabilito con il presente Capitolato, l'Unione Montana contesta l'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni; qualora, ricevute le giustificazioni, l'Unione Montana non le ritenesse valide, richiama l'appaltatore al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto, ovvero nei casi più gravi, procede ad una formale diffida, fissando un termine entro il quale l'appaltatore deve adeguarsi agli impegni assunti.

Trascorso tale termine, senza esito positivo, l'Unione Montana ha facoltà di pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Il contratto è risolto con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- a) mancata applicazione del Contratto di Lavoro vigente al personale impiegato e mancato adempimento degli oneri contributivi;
- b) gravi e reiterate inadempienze formalmente contestate e tali da compromettere il buon risultato della gestione dei servizi affidati.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

L'appalto sarà perfezionato con apposito contratto sottoscritto nelle forme di legge. Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario assuntore dell'appalto medesimo.

ART. 14 CONTROVERSIE

Ogni controversia concernente il presente appalto è di esclusiva competenza del Foro di Fermo.

ART. 15
RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si intendono richiamate e applicate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Santa Vittoria in Matenano, li 30-12-2022

IL RESPONSABILE DEL S.E.F
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Santa Vittoria in Matenano, li 31-08-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Santa Vittoria in Matenano, li 31-08-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

